

Elenco settori ed attività escluse dall'EIF

Aggiornamento ottobre 2025

PARTE-A

ELENCO DEI SETTORI E/O DELLE ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'EIF

1. Carceri e centri di detenzione di qualsiasi tipo (come istituti penitenziari o stazioni di polizia con strutture di detenzione).
2. Qualsiasi attività che comporti un degrado significativo, la conversione o la distruzione¹ di habitat critici.²
 1. Conversione di foreste naturali in piantagioni. Questo include foreste irrigate,³ disboscamento, taglio netto o degrado di (e concessioni commerciali su) foreste naturali tropicali o foreste ad alto valore di conservazione⁴ in tutte le regioni, nonché l'acquisto di attrezzature per il disboscamento a tale scopo.
 2. Estrazione di depositi minerari dal fondale marino profondo.⁵
 3. Estrazione o estrazione mineraria di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto.⁶
 4. Clonazione riproduttiva animale e umana.
 5. Qualsiasi attività che coinvolga animali vivi per scopi scientifici e sperimentali, inclusa la modifica genetica e l'allevamento di tali animali.⁷
 6. Commercio sessuale e infrastrutture, servizi e media correlati.
 7. Progetti con finalità politiche o religiose.
 8. Produzione o commercio di armi e munizioni, inclusi esplosivi e armi sportive.
 9. Tabacco: Progetti finalizzati alla produzione, fabbricazione, lavorazione o distribuzione⁸ del tabacco.
 10. Gioco d'azzardo: Attività di gioco d'azzardo e attrezzature correlate, hotel con casinò interni.⁹

PARTE-B

ELENCO DEI SETTORI E/O DELLE ATTIVITÀ SOGGETTI A RESTRIZIONI DA PARTE DELL'EIF

1. Estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio del carbone.
2. Esplorazione, produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio del petrolio.
3. Esplorazione, produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale.
4. Generazione di energia elettrica, comprese le centrali termiche¹⁰, che superano lo standard di prestazione delle emissioni (ossia 250 grammi di CO₂e per kWh di elettricità), applicabile agli impianti a combustibili fossili e di cogenerazione. Impianti geotermici che operano con emissioni del ciclo di vita superiori a 100 gCO₂e/kWh.
5. Progetti nel settore minerario¹¹.
6. Energia nucleare e produzione nell'industria nucleare (come la lavorazione del combustibile nucleare, l'arricchimento dell'uranio, il riprocessamento del combustibile irradiato).
7. Energia idroelettrica.
8. Incenerimento dei rifiuti; raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi.
9. Ricerca, sviluppo, produzione e/o commercializzazione di attrezzature o infrastrutture dedicate all'uso militare/poliziesco¹².
10. Progetti nel settore sanitario con unità di sicurezza o forensi.
11. Progetti a scopo di lucro nel settore dell'istruzione da parte di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie situate al di fuori dell'Unione Europea.
12. Produzione di aeromobili alimentati con carburanti convenzionali e macchinari correlati (sottocategoria NACE 30.30/corrispondente ad ATECO 30.30).
13. Trasporto aereo alimentato con carburanti convenzionali e aeroporti, e attività di servizio accessorie al trasporto aereo alimentato con carburanti convenzionali (sottocategorie NACE 51.10, 51.21 e 52.23/corrispondenti agli ATECO 51.10, 51.21 e 52.23, rispettivamente).
14. Industrie e settori ad alta intensità energetica e/o con elevate emissioni di CO₂ (nomenclatura NACE/ATECO, 4 cifre):

(i) Fabbricazione di nerofumo, carbonato di sodio e cloro (parte del codice NACE: 20.13 – fabbricazione di altre sostanze chimiche inorganiche di base (corrispondente all'ATECO 20.13)).

(ii) Fabbricazione di altre sostanze chimiche organiche di base (parte del NACE: 20.14/ corrispondente all'ATECO 20.14).

(iii) Fabbricazione di composti azotati e fertilizzanti contenenti composti azotati (sotto-attività del codice NACE: 20.15/ corrispondente all'ATECO 20.15).

(iv) Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (NACE 20.16/ corrispondente all'ATECO 20.16).

(v) Fabbricazione di cemento (NACE 23.51/ corrispondente all'ATECO 23.51).

(vi) Fabbricazione di ferro e acciaio di base e di ferroleghie (NACE 24.10/ corrispondente all'ATECO 24.10).

(vii) Fabbricazione di tubi, condotti, profili cavi e relativi raccordi, in acciaio (NACE 24.20/ corrispondente all'ATECO 24.20).

(viii) Fabbricazione di altri prodotti della prima lavorazione dell'acciaio (NACE 24.30, incl. 24.31-24.34/ corrispondenti ai rispettivi ATECO 24.30, 24.31 -24.34).

(ix) Produzione di alluminio (NACE 24.42/ corrispondente all'ATECO 24.42).

PARTE-C

BENI SOGGETTI A RESTRIZIONI

“Bene Limitato” indica uno qualsiasi dei beni mobili elencati di seguito destinati al trasporto:

Autovetture	veicoli per i quali le soglie corrispondenti di emissioni dirette di CO ₂ superano 115 g CO ₂ /km secondo la procedura WLTP (Worldwide Light Duty Vehicle Test Procedure); ¹³ calcolate per singolo veicolo			
Furgoni / Veicoli Commerciali Leggeri	veicoli per i quali le soglie corrispondenti di emissioni di CO ₂ superano 182 g CO ₂ /km secondo la procedura WLTP (Worldwide Light Duty Vehicle Test Procedure); ¹⁴ calcolate per singolo veicolo.			
Autocarri/ Veicoli pesanti (HDV)		Configurazione di assi e telaio¹⁵	Sottogruppo veicolo⁶	Valore di riferimento superiore a gCO₂ / t-km
		Rigido, 4x2, PTT > 16t	4-UD	307.23
			4-RD	197.16
			4-LH	105.96
		Trattore; ¹⁷ 4x2, GVW > 16t	5-RD	84
			5-LH	56.6
		Rigido, 6x2	9-RD	110.98
			9-LH	65.16
		Trattore, 6x2	10-RD	83.26
			10-LH	58.26
camion (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i camion che fanno parte di un sottogruppo di veicoli pesanti), ad eccezione di quelli che rispettano (i) gli standard “EURO VI” o superiori e non rientrano in nessuno dei gruppi di configurazione a 4 assi indicati nella tabella immediatamente sopra oppure (ii) nel caso di camion per la raccolta dei rifiuti, gli standard “EURO V” o superiori.				
	veicoli dedicati al trasporto di combustibili fossili o combustibili fossili miscelati con combustibili alternativi.			
Veicoli di categoria L	qualsiasi veicolo di questo tipo diverso dai veicoli a emissioni dirette zero.			
Trasporto pubblico: tram, metropolitane e autobus (urbani e interurbani)	questi beni mobili, ad eccezione di quelli a zero emissioni dirette (tram, metropolitane e autobus) per i servizi urbani e suburbani.			
	per gli autobus/autocarri interurbani soltanto (non urbani o suburbani) e solo fino al 31 dicembre 2025, tutti questi beni mobili, ad eccezione degli autobus con motori a combustione.			

Treni	qualsiasi treno diverso dai treni a zero emissioni dirette.
	<i>Treni bimodali:</i> qualsiasi treno diverso dai treni che hanno zero emissioni dirette di CO ₂ (tailpipe) quando operano su una linea dotata dell'infrastruttura necessaria e che utilizzano un motore convenzionale laddove tale infrastruttura non sia disponibile
	veicoli dedicati al trasporto di combustibili fossili o di combustibili fossili miscelati con carburanti alternativi
Navi per la navigazione interna	(a) qualsiasi nave di questo tipo diversa da quelle a zero emissioni dirette.
	(b) qualsiasi nave diversa dalle navi alimentate esclusivamente da biocarburanti avanzati o carburanti sintetici sostenibili, garantiti sia dal design tecnologico sia dal monitoraggio continuo e dalla verifica di terze parti.
	(c) fino al 31 dicembre 2025, navi per il trasporto passeggeri diverse da navi ibride e a doppio carburante che ricavano almeno il 50% della loro energia da carburanti a zero emissioni dirette di CO ₂ (tailpipe) o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento.
	(d) laddove non sia tecnicamente ed economicamente fattibile rispettare i requisiti per navi a zero emissioni dirette, fino al 31 dicembre 2025, navi per il trasporto merci le cui emissioni dirette superano 28,3 gCO ₂ equivalente per tonnellata-km (gCO ₂ e/tkm).
	(e) navi dedicate al trasporto di combustibili fossili o di combustibili fossili miscelati con combustibili alternativi.
Navi marittime e costiere ¹⁹	(a) qualsiasi nave diversa dalle navi a zero emissioni dirette.
	(b) qualsiasi nave diversa dalle navi alimentate esclusivamente da biocarburanti avanzati ¹⁸ o carburanti sintetici sostenibili, garantiti sia dal design tecnologico sia dal monitoraggio continuo e dalla verifica di terze parti.
	(c) fino al 31 dicembre 2025, navi per il trasporto merci diverse da navi ibride e a doppio carburante che ricavano almeno il 25% della loro energia da carburanti a zero emissioni dirette di CO ₂ (tailpipe) o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento.
	(d) Laddove non sia tecnicamente ed economicamente fattibile rispettare i requisiti per navi a zero emissioni dirette, fino al 31 dicembre 2025:
	(i) navi diverse da quelle che hanno un valore di Energy Efficiency Design Index (EEDI) ²⁰ inferiore del 10% rispetto ai requisiti EEDI ²⁰ applicabili al 1° aprile 2022, se le navi sono in grado di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette di CO ₂ (tailpipe) ²¹ o con carburanti da fonti rinnovabili;
	(ii) per le navi da trasporto passeggeri: navi diverse da quelle ibride e a doppio carburante che ricavano almeno il 25% della loro energia da carburanti a zero emissioni dirette di CO ₂ (tailpipe) o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento;
	(iii) per le navi da trasporto merci, solo laddove si possa dimostrare che le navi sono utilizzate esclusivamente per servizi costieri e di cabotaggio progettati per consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare: navi da trasporto merci le cui emissioni dirette superano 28,3 gCO ₂ equivalente per tonnellata-km (gCO ₂ e/tkm);
	(iv) navi che rispettano i criteri di cui ai punti (b) o (c) sopra.
	(e) Navi che utilizzano esclusivamente carburanti convenzionali (oli combustibili, gasolio/olio diesel, benzina).
	(f) Navi dedicate al trasporto di combustibili fossili o di combustibili fossili miscelati con carburanti alternativi.

Adeguamento (retrofitting) di navi per vie navigabili interne e di navi marittime e costiere.

Ad eccezione di misure e interventi di adeguamento che apportano dimostrabili miglioramenti ambientali, di sicurezza e/o di protezione (escludendo gli interventi di metà vita che prolungano in modo significativo la vita utile fisica del bene).

PARTE – D

ATTIVITÀ ESCLUSE DA PROGRAMMA INVESTEU

1. Attività che limitano i diritti e le libertà individuali o che violano i diritti umani.
2. Attività nel settore della difesa, uso, sviluppo o produzione di prodotti e tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile.
3. Prodotti e attività legati al tabacco (produzione, distribuzione, lavorazione e commercio).
4. Attività escluse dal finanziamento ai sensi delle disposizioni pertinenti del Regolamento Horizon Europe (Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce Horizon Europe – Programma quadro per la ricerca e l'innovazione): ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; attività volte a modificare il patrimonio genetico umano che potrebbero rendere tali modifiche ereditabili; attività finalizzate alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche.
5. Gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, costruzione, distribuzione, lavorazione, commercio o software).
6. Commercio sessuale e infrastrutture, servizi e media correlati.
7. Attività che coinvolgono animali vivi per scopi sperimentali e scientifici, nella misura in cui non possa essere garantita la conformità alla Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e scientifici.
8. Attività di sviluppo immobiliare, come quelle con il solo scopo di ristrutturare e riaffittare o rivendere edifici esistenti, nonché costruire nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare legate agli obiettivi specifici del Programma InvestEU, come specificato all'articolo 3(2) del Regolamento InvestEU, e alle aree ammissibili al finanziamento secondo l'Allegato II del Regolamento, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o edilizia sociale.
9. Attività finanziarie come l'acquisto o il commercio di strumenti finanziari, in particolare interventi mirati al buy-out destinati allo spoglio di beni o capitale di sostituzione destinato allo spoglio di beni.

10. Attività vietate dalla legislazione nazionale applicabile.
11. Disattivazione, gestione, adattamento o costruzione di centrali nucleari.
12. Investimenti relativi all'estrazione, lavorazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e petrolio, nonché investimenti relativi all'estrazione di gas. Questa esclusione non si applica a:
- (a) progetti per i quali non esiste una tecnologia alternativa praticabile;
 - (b) progetti relativi alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento;
 - (c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra rispetto ai parametri di riferimento del Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.
13. Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Questa esclusione non si applica a:
- (a) impianti di discarica in loco che siano parte accessoria di un progetto industriale o minerario e per i quali sia dimostrato che la discarica è l'unica opzione praticabile per trattare i rifiuti prodotti dall'attività stessa;
 - (b) impianti di discarica esistenti per garantire l'utilizzo del gas di discarica e promuovere l'estrazione e il riprocessamento dei rifiuti minerari.
14. Investimenti in impianti di trattamento biologico meccanico (MBT), salvo che questa esclusione non si applichi agli investimenti per il retrofit di impianti MBT esistenti per la produzione di energia dai rifiuti o per operazioni di riciclaggio di rifiuti separati come il compostaggio e la digestione anaerobica.
15. Investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti, salvo che questa esclusione non si applichi a:
- (a) impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - (b) impianti esistenti, se l'investimento è finalizzato ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso, o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, a condizione che tali investimenti non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

NOTE

1. Distruzione significa: 1) l'eliminazione o la grave riduzione dell'integrità di un'area causata da un cambiamento importante e a lungo termine nell'uso del suolo o dell'acqua; oppure 2) la modifica di un habitat in modo tale da far perdere all'area la capacità di mantenere il proprio ruolo.

2. Habitat critico è un sottoinsieme sia degli habitat naturali che di quelli modificati che merita particolare attenzione. Gli habitat critici comprendono aree con elevato valore di biodiversità che soddisfano i criteri della classificazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), inclusi gli habitat necessari alla sopravvivenza di specie in pericolo critico o in pericolo, come definite dalla Lista Rossa delle Specie Minacciate dell'IUCN o da qualsiasi legislazione nazionale; aree di particolare importanza per specie endemiche o a distribuzione ristretta; siti critici per la sopravvivenza di specie migratorie; aree che ospitano concentrazioni globalmente significative di specie gregari; aree con insiemi unici di specie o associate a processi evolutivi chiave o che forniscono servizi ecosistemici fondamentali; e aree con biodiversità di rilevante importanza sociale, economica o culturale per le comunità locali. Le foreste primarie o le foreste ad alto valore di conservazione devono essere considerate habitat critici. Gli habitat critici comprendono specie sottoposte a protezione rigorosa ai sensi degli articoli 12-16 della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, come modificata)

3. Fatta eccezione per l'irrigazione temporanea nei primi tre anni dopo la piantumazione, consentita per permettere alle piantine di sviluppare sistemi radicali profondi e garantire elevati tassi di sopravvivenza.

4. Le foreste ad alto valore di conservazione sono definite dal Forest Stewardship Council come quelle che possiedono uno o più dei seguenti attributi:

1) aree forestali contenenti concentrazioni di valori di biodiversità di rilevanza globale, regionale o nazionale (come endemismi, specie minacciate, rifugi);

2) aree forestali contenenti foreste di grandi dimensioni a livello di paesaggio, di rilevanza globale, regionale o nazionale, comprese o contenenti l'unità di gestione, dove esistono popolazioni vitali della maggior parte, se non di tutte, le specie naturalmente presenti, in schemi naturali di distribuzione e abbondanza;

NOTE

- 3) aree forestali che si trovano in ecosistemi rari, minacciati o in pericolo, o che li contengono;
- 4) aree forestali che forniscono servizi naturali di base in situazioni critiche (come la protezione dei bacini idrografici, il controllo dell'erosione);
- 5) aree forestali fondamentali per soddisfare i bisogni primari delle comunità locali (come sussistenza, salute);
- 6) aree forestali critiche per l'identità culturale tradizionale delle comunità locali (aree di rilevanza culturale, ecologica, economica o religiosa identificate in collaborazione con tali comunità locali).
5. Acque profonde sono definite come le aree dell'oceano al di sotto dei 200 m – International Seabed Authority e Deep Seabed Mining, Nazioni Unite.
6. Minerali e metalli disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione europea di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, come modificato.
7. Salvo conformità alla Direttiva (UE) 2010/63, come modificata dal Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
8. Codici NACE/ATECO: NACE/ATECO 01.15 – Coltivazione di Tabacco, NACE/ATECO 12.00 – Fabbricazione di prodotti del tabacco, NACE/ATECO 46.35 – Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco e NACE/ATECO 47.26 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati.
9. Codice NACE/ATECO: NACE/ATECO 92.00 – Attività di gioco d'azzardo e scommesse
10. Questa restrizione non si applica agli impianti a biomassa.
11. Progetti rientranti nella Sezione B della nomenclatura NACE (Rev.2), con l'eccezione di NACE B8.1 – Estrazione di pietra, sabbia e argilla (inclusi NACE B8.1.1 – Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, gesso, creta e ardesia; e NACE B8.1.2 – Attività di cave di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino).
12. I progetti (inclusi quelli relativi ad attrezzature o infrastrutture) che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari/polizia (dual use) non sono soggetti a restrizioni.
13. Nel caso in cui il veicolo sia stato prodotto prima del 1° settembre 2019, si applica un fattore di conversione di 1,21 da NEDC a WLTP per determinare le emissioni del veicolo.

NOTE

14. Nel caso in cui il veicolo sia stato prodotto prima del 1° settembre 2019, si applica un fattore di conversione di 1,24 da NEDC a WLTP per determinare le emissioni del veicolo.
15. GVW = Peso Lordo del Veicolo (Gross Vehicle Weight).
16. UD = Urban Delivery (consegna urbana), RD = Regional Delivery (consegna regionale) e LH = Long Haul (lungo raggio).
17. Indica un trattore stradale progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi.
18. Biocarburanti conformi alla Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED) II con basso rischio di ILUC (Indirect Land-Use Change).
19. Inclusi i natanti per operazioni portuali e attività ausiliarie.
20. Requisiti EEDI come concordato dal Marine Environment Protection Committee dell'International Maritime Organization nella sua settantacinquesima sessione. Le navi che rientrano nei tipi di nave indicati nell'Allegato VI del MARPOL, Regolamento 2, ma che non sono considerate nuove ai sensi di tale regolamento, possono fornire il valore EEDI calcolato su base volontaria in conformità con il Capitolo 4 dell'Allegato VI del MARPOL e far verificare tali calcoli in conformità con il Capitolo 2 dello stesso allegato.
21. Il criterio a) non è soddisfatto quando la nave è tecnicamente in grado di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette di CO₂ (tailpipe), ma ciò non è economicamente sostenibile.